



COMUNE DI BOLOGNA

***Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità Sostenibile
Direzione di Settore***

PG. N. : 62316/2014

IL DIRETTORE

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare deflusso del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l' espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l' art. 6, comma 4, lett. e) e l' art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Visto la Direttiva del "Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti" Prot. RU. 1580 del 16/1/2013 inerente la circolazione stradale in periodo invernale;

Visto inoltre la successiva nota di chiarimento prot. n. 532 del 03/02/2014 del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" (p.g. n. 37890/2014) avente per oggetto i quadricicli leggeri e la definizione di strada;

In sostituzione , e parziale modifica, della precedente ordinanza p.g. n. 271065/2013;

ORDINA

Nel periodo 15 novembre 2013 - 15 aprile 2014 e nel medesimo periodo per ogni anno successivo fino a revoca della presente ordinanza, che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote, i quadricicli leggeri ed i motocicli, che transitano sulla rete viaria di competenza del Comune di Bologna devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio .

Nel periodo di vigenza dell' obbligo i ciclomotori a due ruote, i quadricicli leggeri ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla careggiata e di fenomeni nevosi in atto .

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE muniti del previsto marchio di omologazione .

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l' impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all' impiego su veicoli della categoria M 1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l' installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale .

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di

categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU. 1580 del 16/1/2013.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

REVOCA

La precedente ordinanza p.g. n. 271065/2013.

Dalla Residenza Municipale , 28/02/2014

IL DIRETTORE
ing. Cleto Carlini